

Rilascio certificazioni anagrafiche (residenza, famiglia)

Responsabile Procedimento

Salis Giorgio in caso di assenza Zara Antonella

Descrizione Procedimento

L'Ufficiale di Anagrafe rilascia lo stato di famiglia e il certificato di residenza a chi ne faccia richiesta, su esibizione di un documento di identità.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi (nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori e esercenti pubblici servizi, che sono tenuti ad accettarla), in alternativa alla certificazione ordinaria il cittadino può fare ricorso all'autocertificazione o richiedere l'acquisizione d'ufficio dei certificati necessari.

Questo certificato ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ma è ammessa la facoltà di prorogarne i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce allo stesso certificato, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Eventuali richieste da evadere a mezzo servizio postale devono necessariamente essere correlate da:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Importo in moneta per il pagamento dei diritti di segreteria;
- Busta affrancata per la risposta;
- Eventuali bolli.

Costi

I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine a meno che non siano previste esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

- € 0.52 se in bollo (più € 16,00 in marche da bollo);
- € 0.26 se esente (tab. B - DPR 642/72 e successive modificazioni);
- € 5.16 per nominativo indicato su certificati storici, per diritti di ricerca di archivio ai sensi dell'art.27 D.L. n. 55 del 28/02/1983 se rilasciato in bollo (più € 16,00 in marche da bollo);
- € 2.58 per nominativo indicato su certificati storici, per diritti di ricerca di archivio ai sensi dell'art.27 D.L. n. 55 del 28/02/1983 se rilasciato in carta semplice.

Durata del procedimento

Rilascio immediato / 30 gg. per i soli certificati storici.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 223/1989;

L. 24/12/1954 n. 1228;

D.P.R. 642/72 e succ. mod. e int. ;

D.L. n. 55/1983 – L. n. 604/1962 (tabella D).